



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135
Codice Fiscale 00504810136

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 02/04/2025

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI E VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ E DELLE CRITICITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LOMAGNA ED OSNAGO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E DELLA COMUNICAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2024 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione unificata in forma associata e coordinata delle funzioni fra i Comuni di Osnago e Lomagna;

Ricordato che in data 19/12/2024 con deliberazione n. 77 il Consiglio Comunale del Comune di Osnago ha approvato la convenzione per la gestione unificata in forma associata e coordinata delle funzioni fra i comuni di Osnago e Lomagna;

Evidenziato che la convenzione è stata definitivamente sottoscritta dai Sindaci di Lomagna e Osnago in data 27 dicembre 2024;

Dato atto che la citata convenzione ha decorrenza da 01/01/2025 al 31/12/2025;

Ricordato in particolare che l'articolo 5 comma 4 della suddetta convenzione recita: "La conferenza dei Sindaci, in considerazione dei cambiamenti avvenuti, soprattutto in termini di personale nel corso della precedente vigenza della Gestione Associata, si impegna ad attivare un percorso di valutazione delle opportunità e criticità presenti, da approfondire funzione per funzione, anche con il supporto di professionalità esterne agli enti aderenti. Tale verifica, della durata di sei mesi, si concluderà entro il 30 giugno 2025 e si baserà su parametri organizzativi e su indicatori quantitativi e qualitativi, individuati nel corso della fase di analisi. In questa verifica sarà coinvolto direttamente il personale dei due Comuni associati, al fine di garantire un'analisi approfondita e condivisa. I risultati raccolti costituiranno la base per l'adozione delle decisioni in merito al futuro della gestione associata e del suo eventuale assetto che, identificato e comunicato a valle della fase di studio, troverà applicazione dal 1° gennaio 2026";

Specificato che in data 2 gennaio 2025 la conferenza dei Sindaci si è riunita decidendo quanto segue:

- di dare immediato avvio al citato percorso e di farlo mediante l'affidamento di incarico a un professionista esterno che sia esperto di valutazione del personale;
- individuare tale professionista nel dott. Valerio Daniele in quanto, quale ex componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dei Comuni di Lomagna e di Osnago, fornisce garanzia sull'adeguata conoscenza dell'organizzazione delle nostre aziende, indi soggetto maggiormente idoneo ad assolvere al compito;

Rilevata, pertanto, la necessità di conferire un incarico occasionale al citato professionista;

Dato atto che la sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di affidamento al soggetto indicato dai Sindaci;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 12/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2026/2027 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Lomagna per il triennio 2025/2026/2027;

Rammemorato che l'art. 46 comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 ha riscritto il comma 55 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 nel senso che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000";

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto, altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto, infine, il comma 6 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che recita "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”;

Richiamato il Capo VIII “Affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lomagna e, in particolare, l’art. 45, comma 2 che prevede quanto segue: “L’amministrazione, fatto salvo il rispetto delle procedure in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale, può conferire direttamente incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di natura occasionale, per importi fino a 10.000 euro, ad esperti di comprovata esperienza o dotati di professionalità specifica; a) qualora tali incarichi risultino necessari per assicurare il buon funzionamento di servizi/settori dell’amministrazione stessa, in relazione allo sviluppo di processi operativi e funzionali che altrimenti sarebbero pregiudicati e potrebbero ingenerare svantaggi economici; b) qualora l’esperienza maturata dal collaboratore cui si intende conferire l’incarico determini in capo allo stesso competenze specifiche in ordine a processi amministrativi, operativi e gestionali di settori/servizi dell’amministrazione, non fungibili con ricorso ad altri dipendenti se non a rischio di gravi inconvenienti per l’ente” e l’art. 47 commi 3 e 4 che recitano “In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell’incarico, deve essere acquisito all’interno della pratica il curriculum (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l’adeguata capacità del professionista o dell’affidatario dell’incarico. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell’affidatario dell’incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico”;

Individuato, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l’incarico il Dott. Valerio Daniele di Rho (MI) - Codice Fiscale *omissis* - che ha già svolto per oltre un lustro l’incarico di O.I.V. dei Comuni di Lomagna e di Osnago;

Acquisito e valutato il *curriculum vitae* del medesimo;

Evidenziato che il Dott. Valerio Daniele ha espresso il proprio assenso all’espletamento dell’incarico;

Appurato che, in ordine all’affidamento dell’incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione (attività Amministrativa);
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito specifica esperienza e formazione in ambito pubblico che consente l’immediata fruibilità dell’incarico;
- sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Lomagna e la sede del Comune di Osnago), oggetto dell’incarico (analisi e valutazione dell’esercizio associato di funzioni) durata dell’incarico (dalla data della firma del disciplinare al 30 settembre 2025) e compenso della collaborazione (€ 12.000,00 onnicomprensivi di IVA e di altri oneri di legge);

Ritenuto di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell’abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall’art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi);

Atteso che in data 26/03/2025 è pervenuta al protocollo comunale con il n. 3466 la proposta trasmessa dal Dott. Valerio Daniele di Rho (MI) che prevede la redazione di un elaborato avente ad oggetto l'analisi della gestione associata fra i Comuni di Lomagna ed Osnago sia sotto il punto di vista economico-finanziario sia organizzativo, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato che la proposta del dott. Valerio nello specifico prevede:

- una fotografia della gestione associata con analisi statistica del contesto con riferimento agli aspetti di interesse della gestione associata (analisi "storico-amministrativa" della gestione associata, demografica, socio-economica, organizzativa, ...)
- un'analisi economico-finanziaria dei due Comuni;
- l'identificazione di un *panel* di indicatori di efficienza e confronto con i *benchmark* di riferimento;
- la valutazione di oneri addizionali e vantaggi economici derivanti dalla gestione associata;
- un'analisi della condivisione organizzativa della gestione associata attraverso la valutazione degli esiti delle interviste ad Assessori e personale dei due Comuni;
- una mappatura dei processi della gestione associata partendo dalla documentazione amministrativa e programmatica come integrata dai dati delle interviste e da informazioni dai servizi;
- un'analisi dei carichi di lavoro dei dipendenti (rilevazione dei carichi di lavoro e *focus group* con i referenti dei Comuni per la verifica e la validazione dei dati raccolti);

Segnalato che per le suddette attività il Dott. Valerio Daniele ha richiesto la somma di € 9.457,76 + Rivalsa INPS (4%) + IVA 22 %;

Vista la comunicazione del Segretario Comunale che, sentiti i Sindaci dei Comuni di Lomagna e Osnago, dà indicazione per la suddivisione del suddetto compenso al 50 % fra i 2 Comuni;

Ritenuto conseguentemente di procedere ad assumere impegno di spesa per la somma di € 6.000,00 a carico del Comune di Lomagna all'idonea voce del Bilancio 2025/2026/2027 esercizio 2025;

Richiamato il Decreto del Sindaco di Osnago n. 1 del 07/01/2025 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile della gestione associata dei servizi finanziari - informatica - segreteria e affari generali - Comuni di Lomagna ed Osnago fino al 31/12/2025;

Attestato che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con conseguente obbligo di astensione dall'adozione del presente provvedimento, in applicazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento dei dipendenti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertata la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa e che qui si danno come integralmente trascritte, al Dott. Valerio Daniele, l'incarico di prestazione occasionale per l'analisi e la verifica dell'esercizio associato delle funzioni tra i Comuni di Lomagna e di Osnago da concludersi entro il 30/09/2025 per l'importo complessivo di € 12.000,00 onnicomprensivi di IVA e di altri oneri di legge, dando atto che lo stesso andrà suddiviso al 50% fra i Comuni di Lomagna ed Osnago.
3. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di € 6.000,00 alla voce di bilancio 01061.03.00108610 cap. 108610 del Bilancio 2025/2026/2027 esercizio 2025.
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio.

02/04/2025

Il Responsabile
Massironi Barbara
Firmato digitalmente